**Allegato A**

Regione Campania

**Linee di indirizzo per il processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l' integrazione scolastica**.

Il D.P.R 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" individua gli strumenti attraverso i quali assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, prevedendo:
a) una diagnosi funzionale del soggetto;
b) un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, un piano educativo individualizzato
L'art. 3, comma 2 del citato D.P.R. affida all' "Unità Multidisciplinare" la redazione della diagnosi funzionale della persona attraverso l'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. "La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a)cognitivo,
b)affettivo-relazionale,
c)linguistico,
d)sensoriale,
e)motorio-prassico,
f) neuropsicologico,
g) autonomia personale e sociale".
Ai sensi della suddetta norma l'Unità Multidisciplinare è composta: "dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima",
L' Unità Multidisciplinare ha inoltre il compito di redigere, insieme alle altre figure previste dalla normativa vigente, il Profilo dinamico funzionale e il Piano Educativo Individualizzato.

Al fine di garantire la realizzazione degli interventi stabiliti dalla normativa vigente in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si ritiene necessario che a livello distrettuale o sovradistrettuale sia effettivamente operante l'Unità multidisciplinare di cui al citato DPR 24/2/94, coordinata dal Neuropsichiatria infantile.

Al fine di uniformare le procedure relative alla certificazione di individuazione e di valutazione dell'alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica, si definisce il seguente percorso operativo.

**Allegato A**

**Linee di indirizzo per il processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l' integrazione scolastica**.

## PERCORSO OPERATIVO

### Fase I: Individuazione dell'alunno con disabilità (certificazione – diagnosi clinica)

**I genitori, gli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno** inoltrano all'INPS di residenza, secondo la procedura vigente, la richiesta di accertamento per l'individuazione del minore quale soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 e nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 della citata legge 104.
**L'accertamento dovrà essere assicurato entro i 30 giorni dalla presentazione della domanda**.
Ove non sia rispettato il termine di 30 giorni, ai soli fini dell'integrazione scolastica, viene data la possibilità agli interessati di richiedere presso il Distretto dell'ASL territorialmente competente il rilascio della diagnosi funzionale, con relativa certificazione, redatta dall'Unità Multidisciplinare, esibendo la copia cartacea della richiesta inoltrata all'INPS.
L'Unità Multidisciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta, redige la certificazione secondo il modello allegato (**Allegato B**).

La certificazione di individuazione va consegnata ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno, che la consegnano alla scuola.

### Fase II: Diagnosi funzionale

**L'Unità Multidisciplinare redige la diagnosi funzionale** entro e non oltre i 30 giorni dalla data della domanda utilizzando il linguaggio e le categorie della classificazione I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui all'apposito modello allegato **(Allegato C).**
La Diagnosi Funzionale consiste in una "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992."
**Gli operatori della Unità multidisciplinare consegnano la diagnosi funzionale** ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno, che a loro volta la consegnano al Dirigente Scolastico della scuola/istituto presso cui il minore è stato precedentemente iscritto.

### Fase III: Profilo dinamico funzionale (PDF)

Gli operatori dell'unità di valutazione multidisciplinare distrettuale redigono insieme alle altre figure preposte come da normativa vigente il Profilo dinamico funzionale (PDF).
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (DPR 24.02.94)

### Fase IV: Piano Educativo Individualizzato (PEI)

- Gli operatori dell'unità di valutazione multidisciplinare distrettuale redigono il Piano educativo individualizzato (PEI) insieme alle altre figure preposte come da normativa vigente.